



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 29 – 06 DICEMBRE 2021

Riunione del giorno 01 dicembre 2021

10.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- **Nicola GRIGOLO**

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Tullio Cristaudo – Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

Grigolo Nicola per la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley come riportata nel manuale approvato con delibera federale del 20.12.2019 per aver partecipato a Cesenatico in data 08.05.2021 e 09.05.2021 al Torneo AIBVC non organizzato né autorizzato dalla Fipav, così come da atto della conclusione delle indagini del 14.09.2021 ritualmente notificato.

All'udienza in modalità videoconferenza risultava collegato il sostituto procuratore federale Avv. Giuseppe Militerni mentre non compariva nessuno per l'atleta incolpato.

Il rappresentante della procura illustrava i motivi del deferimento e ritenendo sussistere la responsabilità disciplinare contestata, concludeva per l'irrogazione della sanzione della sospensione per mesi tre.

All'esito della discussione il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta Nicola Grigolo aveva preso parte a



Cesenatico nei giorni 08.05.2021 e 09.05.2021 a tappe del Torneo AIBVC non organizzato né autorizzato dalla Fipav.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'azione contestata al sig. Nicola Grigolo è quella di aver partecipato ad un torneo non organizzato né autorizzato dalla FIPAV.

Sul punto il RAT all'articolo 19 punto 2 lettera c) prevede che i tesserati hanno il dovere di non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB.

Il fatto è certo e non contestato. Inoltre il torneo organizzato dalla AIBVC oggetto dell'incolpazione non risulta sia stato autorizzato dalla FIPAV.

Alla responsabilità disciplinare consegue la sanzione come in dispositivo, quantificata tenendo conto anche della risonanza mediatica avutasi nel recente passato in conseguenza di casi simili e quindi della consapevolezza in capo all'atleta dell'illiceità della propria condotta.

PQM

delibera di sanzionare l'atleta Nicola Grigolo con la sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Roma, 02 dicembre 2021

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 06 dicembre 2021